CAMERA DEI DEPUTATI N. 1939

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RODOTÀ

Presentata il 24 novembre 1987

Abrogazione dell'articolo 225-*bis* del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Più di cinque anni fa, con la sentenza n. 15 del 14 gennaio 1982, la Corte costituzionale sottolineava che « l'emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificamente protratte nel tempo ».

Tra queste « misure insolite » si colloca certamente la gravissima limitazione del diritto di difesa stabilita dall'articolo 225-*bis* del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Questa norma, oggi che le condizioni sono profondamente diverse da quelle che ne avevano giustificato la pur discutibilissima approvazione, rientra dunque a pieno titolo tra quelle che, secondo il parametro indicato dai giudici costituzionali, hanno ormai perduto « legittimità ».

La sua abrogazione si configura come un vero e proprio atto dovuto del Parlamento, ed appare più che mai urgente per ripristinare condizioni minime per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 225-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.